



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - **Fax.** 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 663

Chiari, 6 febbraio 2022

Ai docenti
Ai genitori
Agli studenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al registro Nettuno
Alla sezione Sito web Covid – 19

Oggetto: NUOVE quarantene e gestione casi positivi COVID in ambito scolastico (DL 5/2022).

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 5 del 04.02.2022, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure per lo svolgimento delle attività nell'ambito scolastico in presenza di casi di positività COVID. Le misure sono integrate dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04.02.2022 che contiene le indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio)

Pertanto le nuove disposizioni **attinenti alla scuola secondaria superiore sono le seguenti:**

- 1) con **un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe**, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- 2) con **due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe** gli alunni seguiranno una delle tre prescrizioni sotto riportate a seconda della propria situazione vaccinale:
 - a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - b) Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
 - c) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Al fine di gestire in maniera efficiente e ordinata la transizione verso queste nuove regole,

- **le classi che sono già in didattica a distanza, continueranno a rispettare le precedenti disposizioni e concluderanno pertanto la Didattica a distanza entro la data già comunicata;**
- **le classi che sono già in autosorveglianza continueranno a rispettare i 10 giorni già comunicati;**
- **per i nuovi casi di positività che si accerteranno da lunedì 7 febbraio 2022, si applicheranno le disposizioni del nuovo Decreto.**



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail: bsis03800x@istruzione.it **PEC:** bsis03800x@pec.istruzione.it

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita. Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	Quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. La quarantena termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante la quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo	
contatti stretti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario	Non è prevista la quarantena. Si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza potrà essere verificata dalla scuola tramite la verifica del Green pass.

Green Pass

- Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni.
- Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
- Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 giorni la prima dose è rilasciata la certificazione verde covid 19 che ha validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione.



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**
mail: bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

Conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti

1. Si ricorda che l'Istituto è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale delle studentesse e degli studenti delle classi nelle quali sia stata rilevata la presenza di **due o più casi di positività al coronavirus.**
2. Pertanto, le studentesse e gli studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle lezioni dovranno venire a scuola portando con sé il **Green Pass oppure il certificato di vaccinazione oppure il certificato di guarigione dal COVID-19** e saranno tenuti ad esibirlo alla richiesta del Dirigente scolastico.

TABELLA RISUNTIVA PER GLI ALUNNI E PER IL PERSONALE

SECONDARIA	1 caso	tutti	In presenza	AUTO-SORVEGLIANZA per 5 giorni obbligo FFP2 per 10 giorni	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
	2 o più casi(1)	Vaccinati Vaccinati con dose booster Ciclo primario concluso da meno di 120 gg Guariti da meno di 120 gg Guariti dopo aver completato il ciclo primario Esenti dalla vaccinazione	In presenza	AUTO-SORVEGLIANZA per 5 giorni obbligo FFP2 per 10 giorni	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
		NON Vaccinati	Didattica Digitale Integrata per 5 gg	QUARANTENA 5 giorni + tampone finale con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro	Test di fine quarantena obbligatorio a partire dal 5 giorno

(1) Viene conteggiato come **2° caso**, un nuovo caso di positività se lo stesso viene accertato entro cinque giorni dall'accertamento del precedente (del 1° caso). Se l'accertamento avviene oltre cinque giorni dal precedente, il conteggio dei casi riparte da zero

RIENTRO A SCUOLA POST QUARANTENA

Per il rientro a scuola a seguito dell'attivazione della quarantena di 5 giorni per contatto con positivo in ambito scolastico, sarà sufficiente inviare via mail al referente covid (mail dirigente@iisleinaudi.edu.it) l'esito del tampone NEGATIVO che dovrà essere effettuato l'ultimo giorno di quarantena avendo cura di indicare nella mail il cognome e il nome dell'alunno e LA CLASSE. Il tampone finale viene disposto dall'ATS o, in assenza di convocazione/disposizione dell'ATS, è possibile effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido anche presso una farmacia o centri autorizzati.

Si precisa che gli alunni risultati POSITIVI sono considerati in isolamento e dovranno seguire le indicazioni e i tempi per effettuare il tampone, indicati dal proprio medico/pediatra e, in caso di convocazione dell'ATS, NON devono assolutamente presentarsi il giorno del tampone di screening previsto per la classe sottoposta a quarantena precauzionale.

Si ricorda che:

La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof. ssa Vittorina Ferrari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)